

zioni sulle tariffe per i viaggi sulle ferrovie dello Stato.

6935. L'onorevole deputato Alfonso Lucifero presenta una petizione dei signori Puglisi e Mercuri sorveglianti delle regie cattedre ambulanti d'agricoltura della Calabria, i quali fanno voti per ottenere miglioramenti delle loro condizioni economiche.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Santini, di giorni 1; Romanin-Jacur, di 10; Giacinto Gallina, di 8; per motivi di salute l'onorevole Rienzi, di giorni 7.

(Sono conceduti).

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Mazziotti al ministro di agricoltura, industria e commercio. Ma non essendo presente l'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, questa interrogazione rimane nell'ordine del giorno.

Segue quindi l'interrogazione dell'onorevole Mazziotti all'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi « sulle ragioni per cui non vengono applicate nell'interno del Regno le disposizioni adottate dall'ultimo congresso postale specialmente circa il peso per le lettere ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le poste e pei telegrafi ha facoltà di rispondere.

BERTETTI, *sottosegretario di Stato per le poste e i telegrafi*. Mi atterrò specialmente all'ultima parte dell'interrogazione, dove si contempla l'applicazione alle corrispondenze coll'estero delle disposizioni dell'ultimo congresso postale relative al peso delle lettere. Non mi occupo tanto del resto dell'interrogazione, perchè per quanto riguarda la volontà di applicare o meno nell'interno del Regno le dette disposizioni, o vi si contiene una inesattezza in fatto circa la detta volontà ed allora è inesatta la allusione, o si tratta di una lagnanza secondo l'interpretazione che si può dare alle sue parole, in quanto non si eseguano le disposizioni stesse, ed allora essa è infondata.

Per ciò che riguarda il peso delle lettere, osservo che la corrispondenza degli italiani all'estero è soggetta alla tariffa ordinaria per l'affrancazione delle lettere, tariffa la

quale era ed è stata mantenuta a 25 centesimi col peso unitario solito.

Siccome, nell'interno, per una legge recente, di circa tre anni fa, la tariffa fu ridotta da 20 a 15 centesimi, sempre collo stesso peso unitario, par naturale che, anche nei rapporti epistolari internazionali, si abbia da fare una riduzione: cioè, che la tariffa da 25 centesimi sia ridotta a 20, come è previsto negli accordi dell'ultimo Congresso internazionale postale.

Orbene, mentre si sono eseguite parecchie altre disposizioni e dichiarazioni dell'ultimo Congresso internazionale postale, questa non si è ancora eseguita, specialmente per ragioni che hanno attinenza con ammonimenti del ministro del tesoro. Non posso dire altro all'onorevole Mazziotti, nello stato attuale delle cose. La riduzione della tariffa epistolare coll'estero è cosa da mettersi in atto in un non lontano avvenire; per ora, non si è potuto ancora metterla in atto.

PRESIDENTE. L'onorevole Mazziotti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MAZZIOTTI. Posso assicurare l'onorevole sottosegretario di Stato che io sono perfettamente al corrente delle disposizioni emanate dal Governo, circa l'esecuzione delle norme e degli accordi che furono stipulati con la convenzione internazionale postale. Questa convenzione è andata perfettamente in vigore, anche pel nostro paese, a norma della legge 19 luglio 1907, con cui vennero approvati la convenzione e gli accordi internazionali postali. Però, nella convenzione medesima, vi erano due clausole su cui fu largo il dissenso nel Congresso postale e che furono approvate soltanto con un voto di maggioranza. Tali clausole si riferivano al peso delle lettere, che veniva elevato da 15 a 20 grammi, ed alla tassa che avrebbe dovuto pagare una lettera quando avesse pesato più dell'unità di peso nel porto ordinario: tassa che invece d'essere d'altri 25 centesimi, avrebbe dovuto essere semplicemente di 15.

Relativamente a queste due clausole, con un protocollo finale si stabilì che gli Stati avessero la facoltà d'applicare queste nuove disposizioni, quando lo credessero opportuno. Difatti il Governo, con un decreto reale del 18 febbraio 1908, adottando le nuove disposizioni circa le corrispondenze coll'estero, mantenne le disposizioni vigenti per le corrispondenze con l'interno.

Da ciò nascono due gravi anomalie sulle